COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

44.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori RAVAIOLI ed altri: Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (*Approvata dal Senato*) (1699);

TOCCO ed altri: Abrogazione della rilevanza della causa d'onore (557) . . 522

PRESIDENTE 522, 523, 526, 528, 529, 530, 531

BOATO 528, 530

COSTA 526

FABBRI SERONI 527

GARAVAGLIA, *Relatore* 530

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . 523, 526, 530

GITTI 531

PENNACCHINI 523, 525, 527, 528, 529

RICCI 523, 529

RIZZO 523, 524, 527, 529

TRANTINO 523, 525, 529

VIOLANTE 528

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale (2243) 531

PRESIDENTE 531

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili (1960) 531

PRESIDENTE 531, 533, 534, 535

CARTA 535

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 534

ONORATO 533, 534

RUSSO RAFFAELE, *Relatore* 532, 534

RIZZO 534

TRANTINO 533

La seduta comincia alle 10,15.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Ravaioli ed altri: Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (Approvata dal Senato) (1699); Tocco ed altri: Abrogazione della rilevanza della causa d'onore (557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ravaioli ed altri: « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » già approvata dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980; e della proposta di legge Tocco ed altri: « Abrogazione della rilevanza della causa d'onore ».

Ricordo che nella precedente seduta del 4 marzo la Commissione ha esaurito l'esame degli emendamenti e subemendamenti all'articolo 2, dei quali, per maggiore chiarezza, do nuovamente lettura.

Emendamento del relatore:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 578. — (*Infanticidio*). — La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesso al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nei fatti si applica la pena della reclusione non inferiore a ventuno anni.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale ».

Subemendamento Boato:

All'inizio dell'articolo 2 sostituire le parole: « L'articolo 578 del codice penale », *con le altre*: « Il primo comma dell'articolo 578 del codice penale ».

Subemendamento Rizzo:

Al primo comma sostituire la rubrica: Infanticidio, *con*: Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale;

Subemendamento del Governo:

Al primo comma sostituire la parola: « madre », *con la parola*: « donna »;

Subemendamento Rizzo:

Al primo comma sostituire le parole: condizioni di abbandono materiale o morale *con le altre*: condizioni di abbandono materiale e morale;

Subemendamento del Governo:

Al primo comma sostituire le parole: « con la reclusione da quattro a dodici anni » *con le altre*: « con la pena della reclusione da quindici a ventuno anni »;

Subemendamento Trantino, Macaluso, Tripodi, Pirolo:

Al primo comma sostituire le parole da: « quattro a dodici anni », *con le altre*: « cinque a dodici anni ».

Subemendamento Bottari, Fabbri Seroni, Ricci, Salvato, Carpino:

Alla fine del primo comma sostituire le parole: « da quattro a dodici anni », *con le altre*: « da tre a dieci anni ».

Subemendamento Boato:

Al primo comma sostituire le parole: « da quattro a dodici anni », *con le altre*: « da tre a dieci anni ».

Subemendamento Boato:

Sopprimere il secondo comma.

Subemendamento del Governo:

Sostituire il secondo e terzo comma con il seguente: « Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61 del codice penale ».

Subemendamento Pennacchini:

Sostituire il secondo comma con il secondo e terzo comma dell'articolo 578 del codice penale e sostituire al secondo comma dell'articolo 578 le parole: « non inferiore a dieci anni » *con le altre*: « non inferiore a ventuno anni ».

Subemendamento Rizzo:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Coloro che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire la persona indicata nella disposizione precedente sono puniti con la reclusione da sei a diciotto anni. In ogni altro caso, a coloro che concorrono al fatto si applica le reclusione non inferiore agli anni ventuno ».

Subemendamento Ricci, Martorelli, Bottari:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Non si applicano le aggravanti previste dall'articolo 61 e dagli articoli 576 e seguenti del codice penale ».

Prima di passare alle votazioni, chiederò ai presentatori dei subemendamenti all'emendamento interamente sostitutivo del relatore se insistano sugli stessi.

Poiché l'onorevole Boato non è presente, dichiaro decaduti i suoi subemendamenti rispettivamente all'inizio dell'articolo 2, al primo comma e soppressivo del secondo comma.

Onorevole Rizzo, mantiene i suoi subemendamenti ?

RIZZO. Signor Presidente, insisto per la votazione dei miei tre subemendamenti al primo ed al secondo comma dello emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Il Governo insiste per la votazione dei suoi subemendamenti al primo comma ed al secondo comma ?

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Li ritiro e ne presento uno nuovo al primo comma tendente a modificare la pena della reclusione da quattro a dodici anni con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Ne presento altresì un altro soppressivo del secondo e terzo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ha dunque presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « con la reclusione da quattro a dodici anni », *con le altre*: « con la reclusione non inferiore a cinque anni ».

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

Onorevole Pennacchini, mantiene il suo subemendamento ?

PENNACCHINI. Lo mantengo solo se rimane ferma la logica di distinguere tra i concorrenti nel fatto e l'agente principale, ai fini della pena.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, mantiene il suo subemendamento ?

TRANTINO. Poiché il subemendamento testé presentato dal Governo recepisce la sostanza del mio, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, mantiene i suoi subemendamenti ?

RICCI. Mantengo il subemendamento Bottari ed altri al primo comma. Ritiro invece il subemendamento aggiuntivo dopo il secondo comma e presento un nuovo subemendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci, Salvato, Granati Caruso e Bottari hanno presentato il seguente subemendamento allo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, presentato dal relatore:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

RICCI. Giustamente è stato fatto osservare che i problemi che dobbiamo risolvere sono, essenzialmente, due: il primo è quello relativo alla pena da irrogare alla madre che commette, nelle condizioni previste dalla nuova struttura dell'articolo 578 del codice penale, il reato di infanticidio. I termini di tale questione credo ormai siano ampiamente presenti a tutti i membri della Commissione: ci troviamo di fronte alla proposta della relatrice che fissa la pena per tale reato nella misura variabile da quattro a dodici anni, il che rappresenta un aggravamento della pena attualmente prevista.

In ordine a questo problema abbiamo già ampiamente esposto il nostro punto di vista; per cui, in questa fase del dibattito, desidero semplicemente riassumerlo, per memoria, dicendo che il gruppo comunista intende insistere affinché resti ferma l'attuale previsione di pena; cioè si preveda ancora una pena variabile dai tre ai dieci anni. Un aumento della stessa, infatti, costituirebbe un segnale negativo lanciato nel momento in cui la nuova stesura dell'articolo 578 coglie, in modo ben altrimenti incisivo di quanto non facesse la vecchia formulazione, le condizioni di disperazione in cui versa la madre che commette il reato di infanticidio. Dobbiamo essere coerenti con tale nuova impostazione e, quindi, non possiamo prevedere un aggravio di pena.

Pertanto il nostro gruppo, come ho detto, mantiene il subemendamento Bottari ed altri che stabilisce la pena della reclusione tra un minimo di tre anni ed un massimo di dieci anni. Tale nostra proposta contrasta con le altre posizioni emerse in questa sede in particolare da parte del Governo oltre che dagli altri gruppi politici nel senso di un ulteriore aggravamento della pena proposta dal relatore.

Un secondo problema che non può essere esaminato separatamente dalla formulazione del primo comma dell'articolo 578 riguarda il trattamento nei confronti dei concorrenti. In merito la proposta del relatore è di stabilire per i concorrenti la stessa pena prevista per il reato di omicidio, cioè ventuno anni di reclusione.

Noi riteniamo che, dal punto di vista giuridico, sia perfettamente praticabile la previsione della irrogazione di una pena diversa per i concorrenti, rispetto a quella prevista per l'autore principale del reato. In questo senso si muovono molte disposizioni del nostro codice penale; basta ricordare quelle relative all'aborto. La stessa attuale formulazione dell'articolo 578 del codice penale prevede una omogeneità di pena per una fascia di concorrenti, quelli cioè che agiscono allo scopo di favorire la donna, ed una pena diversa, non inferiore a dieci anni, per concorrenti che non agiscono con questa precisa finalità.

Il nuovo subemendamento che abbiamo testé proposto recupera la logica, se non la lettera, del secondo comma dell'articolo 578 e stabilisce che ai concorrenti al fatto, genericamente intesi, si applichi la stessa pena prevista per l'omicidio, cioè una pena non inferiore nel minimo a ventuno anni di reclusione. Tuttavia, dandoci carico del fatto che possono esservi situazioni nelle quali l'acquisizione da parte del concorrente delle motivazioni che hanno determinato il gesto della madre può rendere questo trattamento eccessivo, si prevede anche – lasciando intatta la logica dell'attuale capoverso dell'articolo 578 – che quando un concorrente abbia agito al solo scopo di favorire la madre la pena nei suoi confronti possa essere diminuita fino alla metà. Si prevede cioè una attenuante specifica in questo caso particolare, ad esempio per la sorella, la parente stretta, l'amica che agisca per sostenere il pur insano gesto della madre.

Non ci sembra che esistano ostacoli dal punto di vista giuridico per questa

formulazione dell'articolo, che offre uno strumento pratico al magistrato, per quanto attiene ai concorrenti, in modo da poter differenziare il trattamento sanzionatorio nel modo più opportuno in relazione alle posizioni dei singoli.

Sono queste le motivazioni che offriamo alla riflessione della Commissione, prospettando una soluzione del problema che raccoglie i suggerimenti venuti da parte di numerosi colleghi e dello stesso Governo nella precedente seduta affinché si mantenesse l'individuazione di due fasce di concorrenti e si andasse alla correzione dell'attuale sistema sanzionatorio in modo coerente con il nuovo impianto che ci apprestiamo, su questo punto, a dare alla nostra legislazione penale. Mi dichiaro, pertanto, contrario al nuovo subemendamento oggi presentato dal Governo, come lo ero a quelli presentati nella precedente seduta.

TRANTINO. Sento il dovere di manifestare le mie perplessità di ordine tecnico dopo aver ascoltato l'intervento del collega Ricci.

Ritengo infatti che le ragioni esposte debbano rafforzare l'opposizione al subemendamento presentato oggi dai colleghi del gruppo comunista. Infatti il concorrente deve rispondere di omicidio premeditato o quanto meno aggravato proprio per le particolari condizioni derivanti dal suo grado di parentela con la madre.

Con il subemendamento Ricci, invece, viene privilegiata la posizione del concorrente, per il quale sarebbero previste attenuanti speciali. Si tratta di un ragionamento perverso e devo manifestare vivamente la mia protesta per questo modo di portare avanti la propria posizione.

Preannuncio inoltre che mi asterrò dalla votazione dei subemendamenti presentati dall'onorevole Rizzo.

PENNACCHINI. La discussione, così come si è svolta sino a questo momento, si è appuntata su due argomenti: uno principale ed uno secondario. Il primo è quello relativo all'intento, comune a tutti, di abolire dal nostro codice la causa d'onore come elemento costitutivo di un reato a sé stante e punibile con pene diverse da quelle previste per qualsiasi altro omicidio, allo scopo di convalidare una logica più moderna ed adeguata alle esigenze della società attuale. Il secondo argomento riguarda la possibilità di una differenziazione delle pene tra l'autore principale ed i concorrenti nel reato.

L'orientamento seguito è stato, per quel che riguarda il primo degli argomenti da me ricordati, quello di sostituire la causa d'onore con il richiamo alle condizioni di abbandono materiale e morale connesse con il parto. Ciò, pur essendo conseguenza di argomentazioni e valutazioni assai differenti in ordine alla situazione in cui versa la madre, sotto il profilo della sistematica del codice, non introduce sostanziali variazioni rispetto al disposto dell'attuale articolo 578 del codice penale. Alcune difficoltà sussistono per la determinazione della misura della pena da comminarsi alla madre che commette infanticidio: infatti, volendosi rapportare tale reato alle norme generali del codice, si è detto che le condizioni di abbandono materiale e morale potevano incidere sul comportamento della madre, ma non al punto da richiedere una diminuzione della pena tale da indurci a fissarla in una misura eguale a quella prevista per l'infanticidio per causa d'onore.

I problemi più delicati sono sorti però per quel che riguarda la posizione dei concorrenti rispetto all'attore principale. Nella scorsa seduta avevo sostenuto che, quando una determinata persona concorre alla commissione di un reato, per le sue caratteristiche identico a quello commesso dall'attore principale, per tale persona non può essere prevista, se non commettendo una stortura giuridica, una differenziazione di trattamento sotto il profilo della pena. Nel caso poi in cui il concorrente ignorasse le particolari condizioni di abbandono materiale e morale della donna, per cui queste non hanno potuto agire nel senso di una riduzione della responsabilità del concorrente, è evidente che egli commette un omicidio ricadente sotto le normali previsioni del codice per questo tipo di reato.

A me pare che il subemendamento oggi presentato in proposito dal Governo risolva molto bene il dilemma sul quale ci eravamo arenati la volta scorsa, in quanto prevede una pena non inferiore a cinque anni di reclusione; il che significa che il giudice può, nella sua discrezionalità, spaziare nell'erogazione della pena da un livello minimo, per l'appunto di cinque anni, a quello massimo previsto dal codice, con la possibilità, quindi, di tenere presenti le condizioni specifiche del caso, ma senza avere sopra di sé quella mannaia rigida che da parte di qualcuno si vorrebbe introdurre nel codice. Il subemendamento del Governo, in sintesi, consente di superare il problema dei concorrenti.

Per queste ragioni, ritengo di poter condividere il subemendamento del Governo al primo comma, per cui, ove non venisse approvato, mi troverei a dover insistere sul mio. Non condivido infatti le altre soluzioni proposte per risolvere il problema dei concorrenti al fatto.

PRESIDENTE. Per facilitare la trattazione della materia propongo che la votazione dell'emendamento del relatore avvenga per parti separate. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo dunque alla votazione del primo comma dell'emendamento del relatore.

Pongo in votazione il subemendamento Rizzo, favorevoli relatore e Governo, del quale do nuovamente lettura per maggiore chiarezza:

Al primo comma sostituire la rubrica: Infanticidio *con*: Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale;

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo subemendamento Rizzo, favorevoli relatore e Governo, del quale do nuovamente lettura:

Al primo comma sostituire le parole « condizioni di abbandono materiale o morale » *con le altre* « condizioni di abbandono materiale e morale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo tendente a stabilire che la reclusione non può essere inferiore a cinque anni.

(*È respinto*).

COSTA. Dichiaro di astenermi dalla votazione del subemendamento Bottari ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bottari ed altri al primo comma dell'emendamento del relatore, inteso a stabilire la pena della reclusione da tre a dieci anni.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ai subemendamenti relativi alla seconda parte del testo proposto dal relatore.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro il mio subemendamento soppressivo del secondo e terzo comma. Desidero con l'occasione ricordare che il Governo aveva presentato un subemendamento, poc'anzi respinto dalla Commissione, che avrebbe risolto i problemi inerenti alla questione dei concorrenti. Questi ultimi, così come ha detto con estrema chiarezza il collega Pennacchini, non possono essere sempre legati, per quel che riguarda la pena, all'agente principale; in altri termini mi pare evidente che la questione, comunque, debba essere risolta all'interno della logica del concorso attualmente prevista nel codice penale. In particolare, il subemendamento che stabiliva quella pena edittale, nei fatti non avrebbe portato come conseguenza la comminazione di una pena par-

ticolarmente elevata per la donna: abbassando il tetto della pena, cioè portandolo a cinque anni, si sarebbe definita una dinamica accettabile anche per i concorrenti. Altre soluzioni rischiano, invece, di portare alla comminazione, per i concorrenti, di una pena notevolmente maggiore rispetto a quella prevista per l'attore principale del reato, cosa, questa, ritenuta da molti non accettabile.

PENNACCHINI. Dal momento che non è stato accolto il subemendamento del Governo al primo comma, né lo è stato il subemendamento Bottari ed altri, è rimasto fermo il testo originario dell'emendamento presentato dal relatore; emendamento che, però, non risolve il problema dei concorrenti.

Pertanto, al fine di risolvere tale ultimo problema, ritengo di dover insistere sul mio subemendamento che stabilisce la reclusione non inferiore a ventuno anni per i concorrenti (salvo per coloro i quali conoscano le condizioni di abbandono materiale e morale in cui versa la donna che commette infanticidio) il cui comportamento è quindi parificabile a quello della donna.

RIZZO. Vorrei rilevare come il subemendamento Pennacchini non sia accettabile sotto il profilo tecnico perché fa riferimento all'articolo 578 del codice penale, che al primo comma come autori del fatto non prevede solo la madre ma anche i prossimi congiunti. Poiché la nuova formulazione del primo comma dell'articolo concernente il reato di infanticidio stabilisce che esso è reato proprio della madre e soltanto di questa, mentre gli altri rispondono a titolo di concorso, non è più possibile recuperare il secondo comma dell'articolo 578 così come è attualmente formulato.

In secondo luogo vorrei mettere in evidenza che se si accoglie l'emendamento Pennacchini, in concreto avremo una notevole disparità di trattamento nell'ambito dei concorrenti, perché i concorrenti che commettono il fatto per favorire la madre subirebbero una pena non inferiore, nel minimo, a quattro anni, mentre gli altri, cioè coloro i quali non agiscono per favorire la madre, ne subirebbero una non inferiore ad anni ventuno.

Se però riteniamo che i concorrenti, che non sposano le particolari condizioni che caratterizzano la situazione in cui versa la madre, debbono essere puniti nella misura che è propria di qualsiasi omicidio, penso che, nel momento in cui si aggrava la pena per i concorrenti, sia necessario prevedere per chi commette il fatto per favorire la madre una pena inferiore, anche se non uguale, a quella prevista per la donna.

Ritengo che sarebbe più idoneo a risolvere i problemi sul tappeto il subemendamento Ricci al secondo comma che non quello dell'onorevole Pennacchini, e questo anche per ragioni di tecnica legislativa: infatti, se è opportuno prevedere per i concorrenti che favoriscano la donna una pena inferiore rispetto alla pena prevista, in via generale, per l'omicidio, è necessario, seguendo sempre il solco della sistematica del codice, differenziare le due fasce di concorrenti e prevedere per ciascuna delle due una diversa ed autonoma pena. Questo è, in sintesi, il criterio che informa il mio subemendamento, sostanzialmente aderente al testo dell'articolo 578 del codice penale; ed è alla luce di tale criterio che, a mio avviso, andrebbe accolto il mio subemendamento o quello Ricci, anziché quello Pennacchini: infatti, al di là del problema dovuto alla formulazione tecnica di tale ultimo emendamento, comunque si verificherebbe, in sede di applicazione, una notevole disparità di trattamento tra i concorrenti.

FABBRI SERONI. Concordo con il collega Rizzo quando osserva che, con la nuova formulazione dell'articolo 578, cambia la natura del reato. Accettando il subemendamento Pennacchini, daremmo un segnale negativo, rappresentato dall'aggravio di pena, seppure contenuto, che si verrebbe a stabilire.

Secondo me deve essere prevista per i concorrenti la stessa severità adottata nei

confronti della madre che commette infanticidio: ove così non si facesse, si cadrebbe, in realtà, nella logica, da rigettare, di comportarsi in modo severo nei confronti della madre e in modo indulgente nei confronti dei concorrenti: questo non è ammissibile neppure ove si accetti la previsione di una differenziazione all'interno della categoria dei concorrenti.

PENNACCHINI. Non si tratta di assumere una maggiore severità nei confronti della madre, ma solo di evitare che si « scardini » il codice penale vigente, in particolare, che si vanifichi il disposto dell'articolo 110, con enormi riflessi sul piano costituzionale. Non è, infatti, possibile prevedere pene diverse per l'autore del reato ed il concorrente che sia a conoscenza della situazione; e, questo, in nome del principio della omogeneità della pena quando si tratti dello stesso reato compiuto nelle stesse condizioni.

VIOLANTE. Ma già adesso sono previste pene diverse. La differenza di fondo tra le diverse impostazioni formalizzate nei subemendamenti proposti consiste nel fatto che nel subemendamento del gruppo comunista si costruisce una circostanza attenuante, bilanciabile con eventuali aggravanti, mentre negli altri subemendamenti si codifica una differenziazione della pena edittale.

PENNACCHINI. No: allo stato, per i concorrenti che agiscono al solo scopo di favorire la madre si applica la stessa pena prevista per questa ultima. Ribadisco, quindi, che non ritengo possibile una differenziazione di pena tra i concorrenti che conoscono la situazione della donna e quest'ultima.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna una breve sospensione dei lavori, al fine di cercare di individuare una nuova formulazione della disposizione relativa al trattamento dei concorrenti, che possa trovare il consenso di tutti.

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il secondo comma dell'emendamento del relatore con il testo del secondo comma dell'articolo 578 del codice penale.

Gli onorevoli Trantino, Pirolo e Macaluso hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« A coloro che concorrono nei fatti si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni ».

e sopprimere l'ultimo comma.

BOATO. Credo che si compia un grosso passo avanti con l'abolizione dal codice penale dell'infanticidio per causa d'onore, mantenendo una disciplina particolare solo per l'infanticidio che sia determinato da condizioni di abbandono morale e materiale connesse con il parto. Devo tuttavia manifestare qualche perplessità – per cui propongo la soppressione del secondo comma del testo proposto dal relatore – per il fatto che, dopo aver qualificato in modo corretto questo tipo di infanticidio, si introduce una logica differenziata per i concorrenti che agiscono al solo scopo di favorire la donna: può trattarsi della madre, della sorella, della figlia o di chi altro sia particolarmente vicino a colei che commette l'infanticidio e quindi di persona che vive i medesimi stati d'animo, ma che verrà punita con una pena detentiva molto superiore. Certo, con l'applicazione delle attenuanti, questo potrebbe non succedere, ma dipende soltanto dall'equilibrio del collegio giudicante.

A mio avviso una volta qualificato il reato nei termini detti, la logica dell'attuale secondo comma dell'articolo 578 del codice penale, che parifica la pena per coloro che concorrono al reato al solo

scopo di favorire la madre, è da mantenere. Per queste considerazioni sono contrario ai subemendamenti che si ispirano ad una impostazione diversa del problema dei concorrenti.

RIZZO. Il richiamo all'articolo 578 del codice penale non è possibile per le ragioni da me prima esposte: infatti, il secondo comma dell'articolo 578 fa riferimento ad un reato commesso dalla madre o da altre persone, mentre la nuova fattispecie, al primo comma, prevede che l'infanticidio può essere commesso soltanto dalla madre. Mi dichiaro quindi, contrario al subemendamento Boato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boato, sostitutivo del secondo comma dell'emendamento del relatore con il testo del secondo comma dell'articolo 578 del codice penale.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Trantino ed altri, sostitutivo del secondo comma dell'emendamento del relatore.

(*È respinto*).

TRANTINO. Ho potuto cogliere una affermazione del relatore che, pur non avendo sentito quale emendamento veniva posto in votazione, ha asserito di votare contro di esso. Desidero che tale affermazione e il mio rilievo restino a verbale.

RICCI. Intendo modificare l'ultima parte del mio subemendamento al secondo comma dell'emendamento del relatore, sostituendo le parole: « La pena può essere diminuita fino alla metà » con le altre: « La pena può essere diminuita da un terzo a due terzi ».

PENNACCHINI. È emersa, sia nel corso della discussione in Commissione, sia nel corso del breve incontro svoltosi durante la sospensione dei lavori, una differenziazione limitata tra i gruppi in ordine alla sostanza del problema del trattamento dei concorrenti. Per quel che riguarda, invece, la forma, le divergenze sono notevoli ed il punto nodale è rappresentato, a mio avviso, dal fatto che non è possibile introdurre nel codice la previsione di due pene diverse per l'agente principale ed i concorrenti nello stesso, specifico reato, che agiscono in condizioni obiettive identiche a quelle della madre.

Tuttavia dato che, come ho già detto, non esistono differenze sostanziali tra i subemendamenti proposti al secondo comma dell'emendamento del relatore, ferme restando le riserve anche di carattere costituzionale da me svolte, dichiaro di non insistere sul mio emendamento e che mi asterrò dalla votazione di quello comunista.

RIZZO. Aderisco al subemendamento Ricci e ritiro, pertanto, il mio.

Dal momento che è stata ventilata dal collega Pennacchini l'eventualità di una valutazione di costituzionalità della norma che stiamo per varare, desidero sottolineare che non è il caso di insistere su questo punto poiché ci si sta muovendo nella linea tracciata dall'attuale articolo 578 del codice penale.

TRANTINO. L'onorevole Pennacchini afferma che l'agente principale deve essere punito in misura ridotta, mentre il concorrente, se si ipotizza un'articolazione delle pene, subirebbe una sanzione che egli definisce perversa. Si tratta, a mio avviso, di una impostazione inaccettabile perché le attenuanti previste per l'agente principale non sono « trasmissibili » ai concorrenti.

Piuttosto, il gruppo della democrazia cristiana non venga a dire che difende il feto in formazione quando poi non ha nessuno scrupolo a favorire chi si attiva per uccidere un bambino, che è già una realtà umana!

Voterò, pertanto, contro tutti i subemendamenti presentati mentre mi dichiaro fin d'ora favorevole al testo proposto dal relatore. In ogni caso il subemendamento Ricci richiede una preventiva espressione di parere da parte della I Commissione affari costituzionali.

GARAVAGLIA, *Relatore*. Vorrei che si tenesse conto che, nel 1981, stiamo modificando una norma che risponde alla filosofia della vita di cinquanta anni fa, ben diversa da quella attuale. Seppure donna e seppure in questo momento impegnata nella revisione anche di altre norme del codice penale, come quelle che riguardano la violenza sessuale, desidero far rilevare che non stiamo approvando una legge « per le donne », ma per la società.

Oggi, di fronte ad una legge che rende libero ed assistito l'aborto, nel momento in cui su tale legge è aperto uno scontro, sento di poter difendere il provvedimento al nostro esame, alla luce del fatto che il bambino nato ed il feto non nato sono, comunque, vita. Quando affermavo di accettare la logica dell'infanticidio ma non le attenuanti, volevo esprimere questo pensiero.

Per logica dell'infanticidio intendo il riconoscimento delle condizioni particolarissime di un evento tragico, di cui il legislatore deve tenere conto.

Con il rincrescimento che il discorso sulla concorsualità ci abbia allontanati dal considerare che l'aver circoscritto certi casi di infanticidio è altra cosa che una diminuzione del giudizio di valore su di essi, desidero ribadire che la presenza di un'altra persona accanto alla madre dovrebbe servire ad impedire la soppressione del feto o del nascituro. È in base a queste motivazioni che ho proposto, per i concorrenti, una pena non inferiore ai ventuno anni di reclusione; in tale modo, poiché grazie al peso delle attenuanti la pena non sarebbe gravosissima, si attuerebbe una equilibrata determinazione delle pene e la società si farebbe carico, quando nasce un bambino, di tutelarne la vita. Per queste ragioni ritengo di dovermi astenere sul subemendamento Ricci.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far osservare che la proposta che il Governo aveva ritenuto opportuno fare alla Commissione risolveva quei problemi che, invece, non si risolvono con i subemendamenti che stanno per essere votati, in merito ai quali il Governo non può che rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Riassumendo, sono stati ritirati tutti i subemendamenti al secondo comma dell'emendamento del relatore, salvo quello a firma Ricci ed altri.

Avverto che una eventuale modifica all'articolo 2 potrà essere approvata dalla Commissione in via di massima, con la riserva di trasmetterne il testo alla Commissione affari costituzionali per acquisirne il parere prima dell'approvazione definitiva.

BOATO. Premesso che il relatore si è sentito chiamato in causa da un riferimento che non lo riguardava e che trasformare i lavori delicati e difficili di questa Commissione in un surrogato di comizio credo rappresenti una scorrettezza sul piano politico e preso atto che il mio precedente emendamento è stato respinto dalla Commissione e che le osservazioni formali ad esso avanzate erano congrue - pur se, per le ragioni che stavano a base della mia proposta, non posso che confermare un atteggiamento critico e di astensione per quanto riguarda il subemendamento Ricci, preferibile comunque al testo del relatore - vorrei avere un chiarimento per quello che riguarda il rinvio del testo, che ci accingiamo ad approvare in via di principio, alla I Commissione affari costituzionali. Non ho niente da eccepire al riguardo poiché ritengo che un approfondimento in questa materia non rappresenti un fatto negativo. Desidero però chiedere alla presidenza se una Commissione in sede legislativa, che ha gli stessi poteri dell'Assemblea, possa inviare, per il parere, un testo già votato ad altra Commissione. Infatti, il potere deliberante della Commissione in sede legislativa è pieno, così come lo è quello dell'Assemblea, nell'ambito della quale, nel corso della discussione sulla legge finanziaria per il 1981, si è negata la necessità del rinvio di un emendamento alla V Commissione bilancio affinché esprimesse il proprio parere.

GITTI. Faccio presente che il voto che ci accingiamo ad esprimere in linea di principio dovrà essere ripetuto, dopo la espressione del parere da parte della I Commissione affari costituzionali e che esso non è vincolante ai fini della votazione definitiva del testo.

PRESIDENTE. La votazione in via di principio tende ad accertare l'orientamento favorevole della Commissione in ordine all'accoglimento di un emendamento o comunque alla trasmissione del testo alla Commissione competente per il parere.

Per precisare meglio l'argomento richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 94 del regolamento che, al secondo comma, recita: « Gli emendamenti possono essere presentati nel corso della discussione. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente alla Commissione bilancio e programmazione e alla Commissione affari costituzionali ». Al fine di superare questo vincolo, la Commissione che deve esprimere il proprio parere deve avere a disposizione un testo che indichi quale è l'orientamento complessivo assunto dalla Commissione di merito, fermo restando, naturalmente, che si dovrà poi procedere alla votazione definitiva dell'emendamento, senza che ciò significhi ripetizione della votazione precedente per la evidente diversità delle due votazioni.

Pertanto, pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Ricci ed altri, sostitutivo del secondo comma dell'emendamento del relatore, che a seguito della modifica introdotta dallo stesso presentatore, risulta così formulato:

« A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione in via di principio il terzo comma dell'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Il testo dell'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2, votato in linea di principio e per parti separate, sarà trasmesso alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima il necessario parere.

Discussione del disegno di legge: Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale (2243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale ».

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili (1960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in materia di spese processuali civili ».

L'onorevole Russo Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO RAFFAELE, *Relatore*. Signor presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, se è da riconoscere che la legge 7 febbraio 1979, n. 59, nel suo complesso si è rivelata di grandissima utilità per tutti gli uffici giudiziari i quali si sono visti sgravati di una procedura complessa e farraginosa, quale quella prevista dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, non può d'altra parte disconoscersi che non pochi problemi ha sollevato la fase applicativa diretta alla eleminazione dei depositi di valori bollati e spese di cancelleria così come formulata nell'articolo 10 della legge citata.

Va osservato, in particolare, che le maggiori difficoltà dovute alla contabilizzazione dei residui depositi sono state avvertite dalle cancellerie dei più importanti uffici giudiziari, chiamate a predisporre diversi adempimenti per la contabilizzazione di depositi che, in qualche caso risalgono a molti anni o a decenni.

Per altro il conteggio analitico dei residui depositi potrebbe in qualche caso evidenziare errori di calcolo dovuti anche all'avvicendamento del personale succedutosi nella tenuta del servizio.

Non bisogna infatti dimenticare che a seguito dell'esodo volontario verificatosi nell'anno 1973 molte cancellerie giudiziarie sono rimaste per lunghi periodi prive del titolare.

I motivi sopra esposti hanno frustrato gli obiettivi della proroga concessa con il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, convertito nella legge 14 febbraio 1980, n. 24.

Detta proroga, che avrebbe dovuto consentire alle cancellerie di perfezionare le operazioni di chiusura della contabilità, si è rivelata inadeguata sia per carenza di personale sia per le obiettive difficoltà in cui il personale opera.

A fronte di tali difficoltà, che non possono essere superate se non in un notevole lasso di tempo e con l'impiego di numeroso e qualificato personale, non va sottovalutata la circostanza che l'ulteriore giacenza di valori e somme di danaro presso le cancellerie si rivela oltre modo dannosa sia per l'erario che per la Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, a favore della quale la legge ha riservato l'aggio.

Pertanto il progetto di legge n. 1960 è meritevole di essere approvato perché consente l'immediata devoluzione all'erario dei depositi giacenti sulla base delle risultanze ricavate dai registri modello 4 e modello 5; consente altresì la corresponsione alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori di un aggio aggiuntivo del 4 per cento a compensazione dei minori introiti derivanti da mancato incameramento dell'intero importo dei residui depositi prescritti e, nello stesso tempo, tutela il diritto delle parti ad ottenere la restituzione dei residui, sempreché non sia intervenuta la prescrizione estintiva.

Il sistema di chiusura della contabilità, così come disciplinato dal disegno di legge, si appalesa, pertanto, di più pratica attuazione e meglio rispondente allo spirito delle leggi di riforma perché in luogo delle risultanze contabili desunte dai registri, tiene conto dell'effettiva consistenza di cassa (articolo 1, primo comma, del provvedimento) e fa conseguire alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori quanto di sua spettanza mediante l'aggio aggiuntivo del 4 per cento (secondo comma del disegno di legge).

Il termine del 14 luglio 1981, entro il quale le cancellerie devono effettuare i versamenti predetti, non appare congruo per consentire agli uffici interessati di procedere alla restituzione, alle parti che hanno provveduto ad interrompere i termini di prescrizione, dei residui depositi. Ciò perché il disegno di legge è giunto all'esame della Commissione con notevole ritardo rispetto alla previsione governativa: si propone quindi di spostare tale termine al 30 ottobre 1981.

Il sistema di versamento spiegherà la sua utilità sia per i grandi uffici sia per quelle cancellerie attualmente prive del titolare non in grado di operare la chiusura analitica della contabilità.

Propongo, pertanto, l'immediata approvazione del disegno di legge nel suo testo integrale, con la sola modifica dello slittamento del termine già fissato al 14 luglio 1981 alla data del 30 ottobre 1981: tale termine appare congruo in relazione ai tempi tecnici necessari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ONORATO. A nome del gruppo comunista esprimo parere positivo su questa modifica della disciplina transitoria della legge n. 59 del 1979. Tale legge aveva modificato in modo opportuno la gestione delle spese processuali civili, abolendo il sistema dei depositi e delle spese dei valori bollati per sostituirlo con un sistema forfettario dell'imposta di bollo e di cancelleria che si versa immediatamente in marche da bollo o in conti correnti postali, anziché attraverso il deposito. Il nuovo sistema ha eliminato il complesso aspetto gestionale della tenuta dei registri ma è rimasto il sistema transitorio di liquidazione dei vecchi depositi e questa fase transitoria non ha dato buoni esiti, in quanto molte cancellerie non sono riuscite a chiudere con conti analitici i depositi. Riteniamo che il sistema che si introduce con questo disegno di legge sia quanto mai opportuno. Infatti, secondo la normativa vigente, i depositi compiuti nel caso di procedimenti definiti erano devoluti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e dei procuratori, mentre invece, nel caso di procedimenti non ancora definiti, l'articolo 38 della legge n. 59 del 1979 prevedeva che tali depositi andassero all'erario, dopo essere stato detratto l'aggio dell'1 per cento a favore della citata Cassa. Con il provvedimento in discussione si stabilisce di devolvere in ogni caso tali depositi all'erario e, nel contempo, di detrarre, a favore della Cassa degli avvocati e dei procuratori, un aggio aumentato fino alla misura del 5 per cento.

Ci rendiamo conto, per altro, che con l'introduzione di un sistema di questo genere, in cui la gestione dei depositi non passa più attraverso una contabilità analitica bensì, invece, attraverso le risultanze di cassa, si può dare adito a talune preoccupazioni: mi riferisco, ad esempio, alla possibilità pratica di compiere reati di peculato e, più in generale, di condurre una gestione scorretta dal punto di vista amministrativo e finanziario di tali depositi, in quanto molto spesso le chiusure analitiche non corrispondono alle giacenze di cassa. Tale mia preoccupazione penso, però, che possa essere superata dal fatto che, in ogni caso, gli ispettori ministeriali potranno compiere controlli di vario genere, in quanto evidentemente la congruità dei residui di cassa rispetto alla contabilità analitica può sempre formare oggetto di controlli ministeriali. Riteniamo, inoltre, che questa preoccupazione di correttezza amministrativa possa essere bilanciata dal beneficio di ottenere una liquidazione molto più rapida delle gestioni dei depositi, cosa, questa, che indubbiamente solleverà di molto il personale delle cancellerie permettendo ad esso di occuparsi di compiti più urgenti.

Per le ragioni testè esposte e pur con le perplessità ora manifestate, il gruppo comunista ritiene di poter esprimere una valutazione positiva sul disegno di legge relativo alla riforma del sistema transitorio di liquidazione dei vecchi depositi di spese processuali.

TRANTINO. Il disegno di legge in discussione contiene una parte della materia che il gruppo del MSI-destra nazionale ha trattato in una sua proposta di legge. Non ci lamentiamo di questo, anzi riteniamo positivo il fatto che comunque una parte di tale materia venga discussa dal Parlamento.

Colgo l'occasione per preannunciare che presenteremo un emendamento all'articolo 1 tendente a portare dal 5 al 10 per cento l'aggio da detrarre a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, in quanto tale percentuale ci sembra già modesta per compensare, sia pure in parte, le esigenze della Cassa suddetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RUSSO RAFFAELE, *Relatore*. Non posso che confermare quanto ho già detto in sede di relazione.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette a quanto l'onorevole Raffaele Russo ha esposto in sede di relazione. Si dichiara, inoltre, in linea di massima favorevole all'emendamento poc'anzi preannunciato dall'onorevole Trantino. Conclude raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Gli uffici di cancelleria, che non hanno provveduto agli incombenti previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, debbono devolvere all'erario, a cura del dirigente, entro il 14 luglio 1981, le somme ed i valori bollati risultanti dalla consistenza di cassa dei depositi costituiti ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

Dall'importo complessivo delle somme e dei valori bollati di cui al comma precedente va detratto il 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori.

Le modalità di versamento all'erario saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Il relatore, onorevole Raffaele Russo, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: entro il 14 luglio 1981, *con le seguenti*: entro il 31 ottobre 1981.

ONORATO. Mi pare che si tratti di un termine congruo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Trantino e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: il 5 per cento, *con le altre*: il 10 per cento.

RUSSO RAFFAELE, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

RIZZO. Ritengo che, comportando una variazione di introiti per l'erario, questo emendamento debba essere inviato alla V Commissione bilancio.

ONORATO. A nome del gruppo comunista dichiaro la nostra contrarietà all'emendamento Trantino e Pirolo, nonostante su di esso si sia espresso favorevolmente il rappresentante del Governo.

L'aggio previsto a favore della Cassa nazionale forense non deve rappresentare un premio: era stato calcolato un determinato aggio e si voleva arrivare ad un *quantum* da devolvere alla Cassa, corrispondente a quanto quest'ultima avrebbe percepito con riferimento ai provvedimenti già definiti ed anche a quelli in via di definizione, per i quali è previsto rispettivamente un rimborso totale ed un rimborso nella misura dell'1 per cento delle spese sostenute.

Nel disegno di legge viene previsto un rimborso pari al 5 per cento per tutti i tipi di provvedimenti, per cui è da ritenere che il Governo, proprio per le sue

maggiori possibilità conoscitive e di ricerca, avesse ritenuto congrua tale percentuale. Ora, il Governo, concordando con la proposta dell'onorevole Trantino, dice che, invece, congrua non è e che sarebbe opportuno prevedere un rimborso pari al 10 per cento senza spiegarcene le ragioni.

Dal momento che non ci sentiamo di dare - e lo ripeto - un premio alla Cassa, sottraendo fondi all'erario, il gruppo comunista non può che esprimere, almeno allo stato del dibattito, un parere negativo sull'emendamento, ritenendo che vada stabilita una percentuale da devolvere alla Cassa pari a quanto essa avrebbe percepito a seguito dell'applicazione della vecchia normativa.

CARTA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole all'emendamento Trantino e Pirolo, concordando, però, sul fatto che si rende necessario un suo rinvio alla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione, in via di principio, l'emendamento Trantino e Pirolo, favorevoli il relatore ed il Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO